



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE III BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 11159/2022**

^^^

**PER: GRIFFINI ANASTASIA** (C.F.: GRFNTS88L43B519M), nata a Campobasso il 03/07/1988 e residente a Santa Croce del Sannio (bn) Corso Generale De Maria 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro tempore* - **U.S.R. PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliati *ex lege* in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**- Resistenti-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: LETTIERI VALENTINA**, elettivamente domiciliata in Vico Parrettari n. 62 (80133), Napoli.

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del D.D.G. prot. n. 29193 del 19.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado" per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE:**

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Campania, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente, formulati male, errati o con più risposte possibili;
3. Del D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e il relativo calendario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, nella parte in cui non è inserito il suo nominativo;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

**PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:**

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- La ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D. M.I. n. 499/2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente decretava il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 per la Regione Campania.

- In particolare, la ricorrente otteneva il punteggio di 68,00/100 e dunque veniva esclusa per una domanda dalla partecipazione alla prova orale del concorso in oggetto.
- La ricorrente rappresentava la manifesta illegittimità dell'esclusione subita, tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha inserito all'interno dei quesiti risposte che non possono considerarsi univocamente corrette.
- Si precisa ancora in tale sede che l'esclusione subita dalla ricorrente è stata esclusivamente determinata dalla errata predisposizione dei quesiti realizzata dal Ministero dell'Istruzione, il quale ha individuato come corrette risposte che non possono univocamente considerarsi come tali.
- Tuttavia, per soli due punti corrispondenti alla positiva risposta ad una domanda, la ricorrente non veniva inserita all'interno della graduatoria di merito pubblicata in data 19.07.2022, che in tale sede si impugna (**cf. doc. 1: D.D.G. M.I. – U.S.R. per la Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022**).
- Per quanto esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020 per la sua classe di concorso di appartenenza, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ IN SEDE DI PROVA CONCORSUALE.**

Si precisa ancora come la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario docenti sia stata determinata dal mancato rispetto, da parte del Ministero resistente, dei criteri individuati nei "Quadri di riferimento per la valutazione

della prova scritta”, condizione che ha determinato la predisposizione dei quesiti da parte del Ministero in maniera non conforme.

Si rammenta difatti che il Ministero resistente ha considerato come giuste risposte invece errate, o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette.

Si richiamano i motivi già posti a sostegno delle censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, in ordine ai quesiti n. 33), 43) e 3).

## 1. QUESITO N. 33:

### DOMANDA 33

“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”.

Quale funzione svolge la congiunzione *ebbene*?

a	Esplicativa	
b	Avversativa	X
c	Disgiuntiva	
*d	Conclusiva	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “Avversativa”, mentre veniva considerata corretta quella “Conclusiva”.

Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere altresì esatta anche la risposta “Avversativa”.

In genere la congiunzione “ebbene” ha funzione conclusiva.

Tuttavia, il quesito non chiedeva quale fosse la funzione generale svolta dalla congiunzione, su cui ovviamente non ci sono dubbi, ma circoscrive l’ambito, fornendo una frase specifica da analizzare. Di conseguenza, in riferimento alla frase indicata, la congiunzione “ebbene” assume un valore avversativo, in quanto sostituibile con la congiunzione “ma”.

La frase ha senso logico pertanto come avversativa.

Il potenziale valore avversativo è inoltre attestato nel dizionario Disc Dizionario italiano (di Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, pubblicato da Giunti Editore): la congiunzione “ebbene” può essere utilizzata con valore avversativo per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettativa.

Inoltre, il Grande Dizionario della Lingua Italiana (di Salvatore Battaglia – Unione Tipografica – Editrice Torinese), al punto 4 tra i significati di ebbene, riporta la congiunzione avversativa eppure (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo).

Allo stesso modo, in relazione al quesito contestato, si sono espressi Professori esperti nella materia in oggetto, i quali hanno confermato quanto in tale sede dedotto.

In particolare, il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, nella perizia rilasciata in relazione al succitato quesito, si è così espresso: “[...] è altrettanto ovvio che nell’esempio “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”, la specifica mansione rivestita da “ebbene” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva). [...] una semplice riprova a dimostrazione che, nell’esempio proposto nel test, si è di fronte a un “ebbene” con valore prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l’enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: \*\*Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato” (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo).

Ciò è stato altresì confermato dal Prof. Serianni - ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università “La Sapienza”, Socio nazionale dell’Accademia della Crusca -, dal Prof. Coletti – Professore emerito di Storia della lingua italiana presso l'Università di Genova e Consigliere dell’Accademia della Crusca, dal Prof. De Blasi – professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Accademico della Crusca, dal Prof. Banfi – professore ordinario di Glottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Accademico corrispondente della Crusca – dal Prof. Ruffino, docente dell'Università degli Studi di Palermo e

Accademico della Crusca e dal Prof. Avolio, ordinario presso l'Università degli Studi di L'Aquila nella materia di "Linguistica Italiana" (cfr. doc.ti 9 - 14 ricorso introduttivo).

Ciò è stato confermato dal Prof. De Blasi, Accademico della Crusca e linguista presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" il quale, nella consulenza linguistica resa in relazione al predetto quesito, si è così espresso: "In merito alla domanda n.33 [...] affermo che il valore di "ebbene" va qui valutato in rapporto alla funzione svolta nello specifico contesto esemplificato ("Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato"). Secondo il mio parere, in questo caso il valore di "ebbene" è compatibile con una funzione avversativa. La conferma si può ottenere attraverso una sostituzione: se in luogo di "ebbene" si inserisse un "ma", il senso complessivo della frase non subirebbe variazioni".

## 2. QUESITO N. 43:

### DOMANDA 43

*Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira,  
che fa tremar di claritate l'âre,  
e mena seco Amor, sì che parlare  
null'om non può, ma ciascun ne sospira?*

Chi è l'autore di questi versi?

a	Dante	<input checked="" type="checkbox"/>
b	Cino da Pistoia	<input type="checkbox"/>
*c	Guido Cavalcanti	<input type="checkbox"/>
d	Guido Guinizzelli	<input type="checkbox"/>

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta "Dante", laddove invece il Ministero resistente considerava esatta quella "Guido Cavalcanti".

Si contesta tale quesito in quanto la sua presenza nella prova concorsuale è in evidente contrasto con il Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta –

Classe di concorso A022 reso noto ai candidati circa due settimane prima dell'espletamento della prova.

Nel predetto documento viene specificato che, tra i 22 quesiti di letteratura e lingua italiana, "sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento".

**Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta -Classe di concorso A022**

In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A022 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste:

- a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della *Commedia* dantesca, conformemente al programma. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, anche in relazione al rapporto tra la letteratura italiana e le più importanti letterature straniere, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in maniera proporzionale quesiti di riflessione metalinguistica ai diversi livelli di analisi sintattica e morfologica, conformemente al programma.

Fermo restando che Guido Cavalcanti (1258 ca. – agosto 1300) è autore che rientra nel programma concorsuale (D.D. 499/2020 all. A), il Quadro di riferimento ha però lasciato intendere che, sugli autori fino al Duecento compreso, non sarebbero stati inclusi quesiti su opere letterarie. Il sonetto oggetto del quesito, "Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira" (sonetto IV delle Rime), non è certamente databile dal 1301 in poi, pertanto la presenza di tale quesito discorda con quanto enunciato nel Quadro di riferimento, il cui scopo doveva essere dare indicazioni ai candidati e non fuorviarli.

L'appartenenza di Cavalcanti e delle sue opere al Duecento è fatto assolutamente noto ed è confermato da numerosi testi scolastici e di storia della letteratura (si vedano fonti esposte di seguito).

(Fonte) Poeti del Duecento, a cura di Gianfranco Contini, Milano-Napoli 1960. Cavalcanti e il sonetto Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira sono trattati nel volume II (si cfr. anche Ferri-Mattei-Calvani, Nuovo Amico Libro. Letteratura, Milano 2019; Franz-Damele, Compagni di viaggio. La letteratura dalle origini a oggi, Torino 2017):

POETI DEL DUECENTO	
TOMO II	
VI LAUDE	
LAUDA DEI SERVI DELLA VERGINE	7
LAUDE CORTONESI	11
JACOPONE DA TODI	61
VII POESIA DIDATTICA DELL'ITALIA CENTRALE	
BRUNETTO LATINI	169
DETTO DEL GATTO LUFESCO	285
GARZO	295
DAL BESTIARIO MORALIZZATO DI GURFIO	315
LA GIOSTRA DELLE VIRTÙ E DEI VIZI	319
VIII POESIA «REALISTICA» TOSCANA	
RUSTICO FILIPPI	353
SER JACOPO DA LEGNA	365
CECCO ANGIOLIERI	367
FOLGORE DA SAN GIMIGNANO	403
CENNE DA LA CHITARRA	421
CANZONE DEL FI' AL' BRANDINO	435
IX DOLCE STIL NOVO	
GUIDO GUINIZELLI	447
GUIDO CAVACANTI	487

In sostanza, il Quadro di riferimento ha fornito ai candidati un'indicazione ben precisa sulla natura e organizzazione dei quesiti sulla letteratura italiana, indicazione che non è stata però rispettata nella prova concorsuale e che, anzi, ha fuorviato la candidata generando confusione.

### 3. QUESITO N. 3:

#### DOMANDA 3

Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?

a	<i>Menzogna e sortilegio</i> di Elsa Morante	
b	<i>La ragazza di Bube</i> di Carlo Cassola	X
*c	<i>Una questione privata</i> di Beppe Fenoglio	
d	<i>Dialoghi con Leucò</i> di Cesare Pavese	

Punteggio: 0,00

La ricorrente ha fornito la risposta “La ragazza di Bube”, laddove invece il Ministero ha considerato corretta quella “Una questione privata”.

In questo quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere corretta anche quella fornita dalla ricorrente.

Anche il romanzo intitolato “La ragazza di Bube” di Carlo Cassola, infatti, è notoriamente considerato come un romanzo "resistenziale".

Si veda, al proposito, la bibliografia di riferimento (cfr. doc. 15 ricorso introduttivo):

- 1) Carrattieri M.-Flores M. (a cura di), Letteratura e Resistenza in La Resistenza in Italia. Storia, memoria, storiografia, Firenze 2018:

Nei primi anni Sessanta, vengono pubblicati tre romanzi che segnano una svolta notevole rispetto alla tradizione neorealista del dopoguerra: *La ragazza di Bube* di Carlo Cassola (1960), *Una questione privata* di Beppe Fenoglio (pubblicato postumo nel 1965) e *I piccoli maestri* di Luigi Meneghello (1964). Le tre opere hanno in comune l'aspirazione a leggere la Resistenza in termini spregiudicati, politicamente e ideologicamente impietosi, ponendo un'attenzione maggiore alle componenti esistenziali e all'imprevedibilità degli eventi. Se

- 2) Introduzione di Geno Pampaloni a *La ragazza di Bube*, BUR, Milano, 1980:

di una vicenda reale. I protagonisti, la Mara e il Bube del romanzo, furono individuati, ritrovati, interrogati; dalla loro biografia si risalì a ricostruire gli episodi di cronaca che stanno al centro del racconto, e a riaprire il libro della Resistenza, con le luci e le ombre di quel momento esaltante di liberazione e riscossa popolare, che aveva peraltro assunto anche caratteri di guerra civile.

- 3) Giuliano Manacorda in *Storia della letteratura italiana contemporanea (1945- 1960)*, Editori Riuniti, prima edizione 1967:

Ma lo sforzo maggiore di fare il romanzo sui personaggi della lotta partigiana parve dovesse venire con *La ragazza di Bube* (Einaudi, 1959), e invece Cassola non poté darcene che il versante delusorio e sconfitto, l'aspetto patologico, rientrando infine, dopo una parte più problematica e viva, nelle due sue principali direzioni di lavoro, quella della polemica anticomunista e, soprattutto, quella della risoluzione in chiave domestica degli eventi storici. Non già, si vuol dire, che le ragioni del sacrificio della ragazza decisa ad attendere Bube fino alla sua liberazione non possano essere cosa plausibile come principio morale o come fatto storico, ma che è sintomatico come in Cassola le vicende di coloro che crederanno di far grandi cose (e poco conta che poi nel romanzo le continuino sbagliando) si riducano infine ad un lento stillicidio di giorni di attesa; il romanzo che poteva darci il dramma della generazione che aveva combattuto derivando dalla lotta anche tutti gli squilibri che potevano esserle connessi, si risolve nella esemplificazione più cassoliana possibile della rinuncia alla storia, del buon diritto della vita semplice e virtuosa; ed esattamente entro questi termini appare opera convincente e commossa.

<sup>1</sup> Scrittori e popolo, cit., p. 381.

- 4) Approfondimento reperibile online sul sito della Treccani  
[https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua\\_e\\_letteratura/SCRITTURA\\_MEMORIA\\_02\\_lezione.pdf](https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/SCRITTURA_MEMORIA_02_lezione.pdf) ;
- 5) Alberto Asor Rosa, in Storia e antologia della letteratura italiana – sintesi di storia della letteratura italiana, La Nuova Italia:

che in romanzo come (1958) coinvolge persino la descrizione dei fatti storici e sociali e ne  
*La ragazza di Bube* (1960) mette in discussione la stessa legittimità dell'interpretazione "vulgata" della Resistenza (cui segue nei romanzi successivi un esplicito ritorno alla ricerca letteraria della fine degli anni '30); Calvino, *La casa fantastica degli "antenati"* (*Il visconte dimezzato*)

- 6) Approfondimento Rai Cultura, a cura Giulio Ferroni :  
<https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Scrivere-la-Resistenza-Carlo-Cassola-8641e4e7-6d83-4059-9466-555e342912f0.html>;
- 7) Bibliografia consigliata sul sito Reistenzaitaliana.it:  
<http://www.storiaxisecolo.it/bibliografia/bibliografiarexislett.htm>;
- 8) Perizia del professore Massimo Arcangeli, che scrive : <<Il quesito sarebbe stato corretto se si fosse chiesto "Quale di questi romanzi è ambientato al tempo della guerra partigiana?". Si chiede invece: "Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?".

La ragazza di Bube è notoriamente un romanzo "resistenziale". Basterebbe anche solo ricordare le aspre critiche piovute al tempo su Cassola, accusato di diffamare la Resistenza sia in quel romanzo (la cui vera protagonista è Mara, ispirata alla figura della partigiana Nada Giorgi, laddove dietro la figura di Bube c'è un altro partigiano, Renato Ciandri soprannominato Baffo) sia in Fausto e Anna. Da molti critici *La ragazza di Bube* è anzi considerato come il culmine del filone partigiano (subito dopo abbandonato), e in quanto tale è un riferimento imprescindibile per una qualunque ricostruzione storico-culturale sulla Resistenza e sul suo immaginario [...])

E che su facebook aggiunge:

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10159194341602773&id=667232772](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159194341602773&id=667232772))

: <<Ma come si fa a porre un quesito del genere? Bene, se si fosse chiesto "Quale di

questi romanzi è ambientato al tempo della guerra partigiana?", malissimo se si chiede "Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?" (domanda che pare ricalcata, ed è tutto dire, sulla voce wikipediana "Una questione privata (Fenoglio): "Il libro tratta un tema caro a Fenoglio, ovvero la guerra partigiana negli anni finali della seconda guerra mondiale", [https://it.wikipedia.org/.../Una\\_questione\\_privata...](https://it.wikipedia.org/.../Una_questione_privata...)). Questi non sono semplicemente ignoranti, perché "La ragazza di Bube" è notoriamente un romanzo "resistenziale" (non sto nemmeno a ricordare le aspre critiche piovute al tempo su Cassola, accusato di diffamare la Resistenza sia in quel romanzo, da taluni considerato anzi come il culmine del filone partigiano, subito dopo abbandonato, sia in "Fausto e Anna"). Questi devono pagare i danni provocati alle migliaia di insegnanti truffati da un concorso che è una vera ignominia>>.

Di conseguenza, tenuto conto di tutta la documentazione richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, non vi sono motivi per escludere l'esattezza delle risposte fornite dalla docente, con conseguente attribuzione del punteggio ulteriormente spettante.

**Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto di 68,00/100 punti laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.**

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'III.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione anche solo in relazione ad una delle domande poste all'attenzione dell'III.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare*

*inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).*

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

#### **CONCLUSIONI**

**VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:**

#### **NEL MERITO**

**ACCOGLIERE** il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego sconta il pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. – U.S.R. Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 07/10/2022

Avv. Domenico Naso